

ri all'espletamento del mandato, sono disciplinati dal regolamento.

4. Può proporre interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo ai sensi dell'art. 19, Legge n. 81 del 1993.

5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 17, comma 38 della Legge n. 127/97, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 17

Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, con firma autenticata, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separata deliberazione, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal Protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2) della legge n. 142/90.

Articolo 18

Consigliere anziano

1. È consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 16-5-1960 n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali.

2. Il consigliere anziano, oltre a svolgere le incombenze previste dalla legge e dallo statuto, assume la presidenza del Consiglio comunale quando sia assente o impedito il Presidente.

Articolo 19

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. Solo all'atto dell'insediamento del Consiglio comunale le rappresentanze politiche consiliari si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli consiglieri sono risultati eletti.

2. Pertanto, il consigliere, sia che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, sia che intenda costituire con altri consiglieri un gruppo autonomo, sia che non intenda appartenere ad alcun gruppo, deve darne espressa comunicazione al Presidente del Consiglio nonché al Segretario Generale.

3. Possono essere costituiti, sempre all'atto dell'insediamento del Consiglio, gruppi consiliari autonomi rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali che abbiano riportato almeno un consigliere eletto, a condizione che siano composti da almeno due consiglieri.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'espluca-

zione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

5. La conferenza dei capigruppo viene sentita obbligatoriamente dal Presidente, o da chi - salvo eccezioni previste per Regolamento - ne fa le veci, prima di ogni convocazione del Consiglio per fissarne la data ed essere informata del relativo ordine del giorno.

6. Può essere convocata o sentita dal Sindaco su questioni di particolare rilevanza o urgenza.

CAPO II

Il Consiglio comunale

Articolo 20

Il Consiglio comunale - Poteri

1. Il Consiglio comunale, del quale sono componenti il Sindaco ed i Consiglieri, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Fissa nella competenza e professionalità specifica, valutata mediante acquisizione di un adeguato curriculum, il contenuto minimo che il Sindaco deve osservare nelle nomine e designazioni, nonché eventuali revoche, dei rappresentanti dell'Ente.

Articolo 21

Prima adunanza del Consiglio comunale

1. La prima adunanza del Consiglio deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima adunanza del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio.

3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria per cifra individuale, determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 18, occupa il posto immediatamente successivo.

4. Nella prima adunanza il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalle disposizioni di legge, provvedendo alla loro sostituzione.

All'adunanza partecipano, con diritto di voto, i consiglieri della cui ineleggibilità od incompatibilità si discute.

5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comporta la possibilità di procedere alla surroga dei dimissionari, degli ineleggibili e l'avvio